

OGGETTO: L.P. 30.07.2010 n. 17 – art. 63. Riconoscimento della qualifica di “bottega storica” della “SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C” di Castelnuovo.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo VII della LP 30/07/2010 N. 17 che descrive gli interventi di promozione del commercio ed in particolare l'art. 63 che definisce le iniziative volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale;

Visto l'art. 63, comma 2) della LP 17/2010 il quale prevede che “Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l'albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all'albo, per la sua tenuta e per l'aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l'assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente;

Vita la deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2001 con la quale sono stato approvati i criteri per l'attuazione dell'art. 63, comma 2) sopraccitato;

Visto l'allegato B) della predetta deliberazione, il quale prevede, all'art. 2 che:

1. *Sono considerate botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche al di fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:*
  - a. *Svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica del servizio;*
  - b. *Presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni,, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.*
2. *Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.*
3. *Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.*

Preso atto che l'impresa interessata al riconoscimento presenta la relativa domanda al comune territorialmente competente, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5;

Vista la domanda pervenuta in data 15/11/2013 prot. n. 5667 dalla società SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C. intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "bottega storica" dell'omonimo esercizio commerciale situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 40;

Considerato che relativamente al requisito della lettera a), punto 1), articolo 2) sopraccitato, il Responsabile del Servizio ha eseguito apposita ricerca dei documenti depositati presso gli archivi comunali accertando la sussistenza del requisito di 50 anni di attività nello stesso settore merceologico (macelleria-salumeria) in quanto è stata rinvenuta agli atti copia della licenza n. 5 rilasciata l'11.03.1958 al Sig. Simonetto Mario; l'attività negli anni successivi è stata oggetto di trasferimenti sia di sede che di titolarità ma sempre all'interno della famiglia Simonetto e sempre mantenendo inalterato il settore merceologico;

Dato atto che ad oggi, a seguito di comunicazione presentata in data 30.10.2007 prot. 6919, l'esercizio in parola è intestato alla società SIMONETTO CARNI SAS di Simonetto Stefano e C., è ubicato in Viale Venezia n. 40 ed esercita il commercio del settore alimentare;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio la quale riassume gli elementi probatori circa le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 2 sopra riportato, e quindi la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2011 per il riconoscimento dell'esercizio sopra citato come "bottega storica trentina" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17;

Dato atto che con separato atto, di natura gestionale a seguito di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, dovrà provvedersi all'acquisto della targa prevista dall'art. 5) della deliberazione 539/2011;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Commercio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

## DELIBERA

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 539 dd. 25.03.2011 ed il conseguente riconoscimento della qualifica di "bottega Storica" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17 dell'esercizio commerciale "SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C" situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 20.
2. Di dare atto che il Comune dovrà fornire alla società titolare la targa di "bottega storica trentina" prevista dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.03.2011 che dovrà essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, con le modalità e la documentazione previste al comma 2) dell'art. 3) della deliberazione n. 539 dd. 25.03.2011 alla struttura provinciale competente in materia di commercio per l'iscrizione all'albo dei relativi esercizi.
4. Di dare atto che:
  - i comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale;
  - le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo;
  - qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo;
  - il logo di "bottega storica trentina" può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: L.P. 30.07.2010 n. 17 – art. 63. Riconoscimento della qualifica di “bottega storica” della “SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C” di Castelnuovo.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo VII della LP 30/07/2010 N. 17 che descrive gli interventi di promozione del commercio ed in particolare l'art. 63 che definisce le iniziative volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale;

Visto l'art. 63, comma 2) della LP 17/2010 il quale prevede che “Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l'albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all'albo, per la sua tenuta e per l'aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l'assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente;

Vita la deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2001 con la quale sono stato approvati i criteri per l'attuazione dell'art. 63, comma 2) sopraccitato;

Visto l'allegato B) della predetta deliberazione, il quale prevede, all'art. 2 che:

1. *Sono considerate botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche al di fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:*
  - a. *Svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica del servizio;*
  - b. *Presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni,, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.*
2. *Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.*
3. *Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.*

Preso atto che l'impresa interessata al riconoscimento presenta la relativa domanda al comune territorialmente competente, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5;

Vista la domanda pervenuta in data 15/11/2013 prot. n. 5667 dalla società SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C. intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "bottega storica" dell'omonimo esercizio commerciale situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 40;

Considerato che relativamente al requisito della lettera a), punto 1), articolo 2) sopraccitato, il Responsabile del Servizio ha eseguito apposita ricerca dei documenti depositati presso gli archivi comunali accertando la sussistenza del requisito di 50 anni di attività nello stesso settore merceologico (macelleria-salumeria) in quanto è stata rinvenuta agli atti copia della licenza n. 5 rilasciata l'11.03.1958 al Sig. Simonetto Mario; l'attività negli anni successivi è stata oggetto di trasferimenti sia di sede che di titolarità ma sempre all'interno della famiglia Simonetto e sempre mantenendo inalterato il settore merceologico;

Dato atto che ad oggi, a seguito di comunicazione presentata in data 30.10.2007 prot. 6919, l'esercizio in parola è intestato alla società SIMONETTO CARNI SAS di Simonetto Stefano e C., è ubicato in Viale Venezia n. 40 ed esercita il commercio del settore alimentare;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio la quale riassume gli elementi probatori circa le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 2 sopra riportato, e quindi la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2011 per il riconoscimento dell'esercizio sopra citato come "bottega storica trentina" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17;

Dato atto che con separato atto, di natura gestionale a seguito di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, dovrà provvedersi all'acquisto della targa prevista dall'art. 5) della deliberazione 539/2011;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Commercio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

## DELIBERA

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 539 dd. 25.03.2011 ed il conseguente riconoscimento della qualifica di "bottega Storica" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17 dell'esercizio commerciale "SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C" situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 20.
2. Di dare atto che il Comune dovrà fornire alla società titolare la targa di "bottega storica trentina" prevista dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.03.2011 che dovrà essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, con le modalità e la documentazione previste al comma 2) dell'art. 3) della deliberazione n. 539 dd. 25.03.2011 alla struttura provinciale competente in materia di commercio per l'iscrizione all'albo dei relativi esercizi.
4. Di dare atto che:
  - i comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale;
  - le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo;
  - qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo;
  - il logo di "bottega storica trentina" può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: L.P. 30.07.2010 n. 17 – art. 63. Riconoscimento della qualifica di “bottega storica” della “SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C” di Castelnuovo.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo VII della LP 30/07/2010 N. 17 che descrive gli interventi di promozione del commercio ed in particolare l'art. 63 che definisce le iniziative volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale;

Visto l'art. 63, comma 2) della LP 17/2010 il quale prevede che “Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l'albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all'albo, per la sua tenuta e per l'aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l'assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente;

Vita la deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2001 con la quale sono stato approvati i criteri per l'attuazione dell'art. 63, comma 2) sopraccitato;

Visto l'allegato B) della predetta deliberazione, il quale prevede, all'art. 2 che:

1. *Sono considerate botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche al di fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:*
  - a. *Svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica del servizio;*
  - b. *Presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni,, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.*
2. *Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.*
3. *Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.*

Preso atto che l'impresa interessata al riconoscimento presenta la relativa domanda al comune territorialmente competente, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5;

Vista la domanda pervenuta in data 15/11/2013 prot. n. 5667 dalla società SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C. intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "bottega storica" dell'omonimo esercizio commerciale situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 40;

Considerato che relativamente al requisito della lettera a), punto 1), articolo 2) sopraccitato, il Responsabile del Servizio ha eseguito apposita ricerca dei documenti depositati presso gli archivi comunali accertando la sussistenza del requisito di 50 anni di attività nello stesso settore merceologico (macelleria-salumeria) in quanto è stata rinvenuta agli atti copia della licenza n. 5 rilasciata l'11.03.1958 al Sig. Simonetto Mario; l'attività negli anni successivi è stata oggetto di trasferimenti sia di sede che di titolarità ma sempre all'interno della famiglia Simonetto e sempre mantenendo inalterato il settore merceologico;

Dato atto che ad oggi, a seguito di comunicazione presentata in data 30.10.2007 prot. 6919, l'esercizio in parola è intestato alla società SIMONETTO CARNI SAS di Simonetto Stefano e C., è ubicato in Viale Venezia n. 40 ed esercita il commercio del settore alimentare;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio la quale riassume gli elementi probatori circa le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 2 sopra riportato, e quindi la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2011 per il riconoscimento dell'esercizio sopra citato come "bottega storica trentina" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17;

Dato atto che con separato atto, di natura gestionale a seguito di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, dovrà provvedersi all'acquisto della targa prevista dall'art. 5) della deliberazione 539/2011;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Commercio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,



## DELIBERA

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 539 dd. 25.03.2011 ed il conseguente riconoscimento della qualifica di "bottega Storica" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17 dell'esercizio commerciale "SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C" situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 20.
2. Di dare atto che il Comune dovrà fornire alla società titolare la targa di "bottega storica trentina" prevista dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.03.2011 che dovrà essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, con le modalità e la documentazione previste al comma 2) dell'art. 3) della deliberazione n. 539 dd. 25.03.2011 alla struttura provinciale competente in materia di commercio per l'iscrizione all'albo dei relativi esercizi.
4. Di dare atto che:
  - i comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale;
  - le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo;
  - qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo;
  - il logo di "bottega storica trentina" può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: L.P. 30.07.2010 n. 17 – art. 63. Riconoscimento della qualifica di “bottega storica” della “SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C” di Castelnuovo.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo VII della LP 30/07/2010 N. 17 che descrive gli interventi di promozione del commercio ed in particolare l’art. 63 che definisce le iniziative volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale;

Visto l’art. 63, comma 2) della LP 17/2010 il quale prevede che “Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l’albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all’albo, per la sua tenuta e per l’aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l’assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente;

Vita la deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2001 con la quale sono stato approvati i criteri per l’attuazione dell’art. 63, comma 2) sopraccitato;

Visto l’allegato B) della predetta deliberazione, il quale prevede, all’art. 2 che:

1. *Sono considerate botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche al di fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:*
  - a. *Svolgono la propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica del servizio;*
  - b. *Presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni,, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l’attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.*
2. *Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant’anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.*
3. *Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell’attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.*

Preso atto che l'impresa interessata al riconoscimento presenta la relativa domanda al comune territorialmente competente, il quale deve verificare la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5;

Vista la domanda pervenuta in data 15/11/2013 prot. n. 5667 dalla società SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C. intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "bottega storica" dell'omonimo esercizio commerciale situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 40;

Considerato che relativamente al requisito della lettera a), punto 1), articolo 2) sopraccitato, il Responsabile del Servizio ha eseguito apposita ricerca dei documenti depositati presso gli archivi comunali accertando la sussistenza del requisito di 50 anni di attività nello stesso settore merceologico (macelleria-salumeria) in quanto è stata rinvenuta agli atti copia della licenza n. 5 rilasciata l'11.03.1958 al Sig. Simonetto Mario; l'attività negli anni successivi è stata oggetto di trasferimenti sia di sede che di titolarità ma sempre all'interno della famiglia Simonetto e sempre mantenendo inalterato il settore merceologico;

Dato atto che ad oggi, a seguito di comunicazione presentata in data 30.10.2007 prot. 6919, l'esercizio in parola è intestato alla società SIMONETTO CARNI SAS di Simonetto Stefano e C., è ubicato in Viale Venezia n. 40 ed esercita il commercio del settore alimentare;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio la quale riassume gli elementi probatori circa le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 2 sopra riportato, e quindi la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25/03/2011 per il riconoscimento dell'esercizio sopra citato come "bottega storica trentina" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17;

Dato atto che con separato atto, di natura gestionale a seguito di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, dovrà provvedersi all'acquisto della targa prevista dall'art. 5) della deliberazione 539/2011;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Commercio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

## DELIBERA

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 539 dd. 25.03.2011 ed il conseguente riconoscimento della qualifica di "bottega Storica" ai sensi dell'art. 63, comma 2) della LP 30.07.2010 n. 17 dell'esercizio commerciale "SIMONETTO CARNI SAS DI SIMONETTO STEFANO & C" situato a Castelnuovo in Viale Venezia n. 20.
2. Di dare atto che il Comune dovrà fornire alla società titolare la targa di "bottega storica trentina" prevista dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 dd. 25.03.2011 che dovrà essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, con le modalità e la documentazione previste al comma 2) dell'art. 3) della deliberazione n. 539 dd. 25.03.2011 alla struttura provinciale competente in materia di commercio per l'iscrizione all'albo dei relativi esercizi.
4. Di dare atto che:
  - i comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale;
  - le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo;
  - qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo;
  - il logo di "bottega storica trentina" può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.